



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza V. Emanuele II, 279 – CAP 45021 – Tel. 042553671 – Fax 042553678

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente-Ecologia, Cimiteri, Protezione Civile
UNITA' OPERATIVA AMBIENTE

Prot. n. 10639

Badia Polesine, 16 giugno 2010

ORDINANZA

Oggetto: provvedimenti e misure per la prevenzione ed il controllo della infestazione dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale.

IL SINDACO

Considerata l'attuale diffusione della così detta "Zanzara Tigre" (*Aedes Albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Considerato che tale zanzara, come pure altri generi e altre specie di zanzara, possono trasmettere all'uomo agenti responsabili di malattie infettive;

Viste le numerose segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano una massiccia presenza di zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena- Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Visto che il D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" prevede che le Aziende Sanitarie devono garantire il controllo generale delle attività di disinfestazione e non la loro esecuzione;

Atteso che la D.G.R. 2.08.2002, n. 2093 "Piano Triennale Servizi di Igiene e Sanità Pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto. Approvazione ed impegno di spesa", prevede il mantenimento della vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e la dismissione della loro esecuzione da parte delle Aziende ULSS;

Atteso che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 14.02.2006, ha delineato le linee guida alle quali le Amministrazioni comunali devono attenersi nell'integrazione dei regolamenti di igiene e nell'emanazione di provvedimenti amministrativi volti a contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio comunale;

Viste le note dell'Azienda U.L.S.S. 18 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica pervenute a questo Comune;

Considerato che occorre provvedere annualmente, per contenere la massiccia infestazione, a una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre *Aedes albopictus*, avviata relativamente alle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione comunale, ma da estendersi, necessariamente, anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno rallentando l'estensione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Considerato che la zanzara *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi fino a poco tempo fa non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

Rilevato che la presenza della zanzara risulta in costante aumento, nonostante l'opera di informazione e di sensibilizzazione operata nei confronti della cittadinanza e numerosi interventi di disinfezione larvale assicurati dall'Amministrazione Comunale nelle aree pubbliche (tombini e caditoie delle vie pubbliche, parchi, giardini, ecc...) e quella adulticida nelle aree di pertinenza degli asili nido e delle scuole;

Ravvisata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, prevedere una più estesa campagna di intervento larvicida, favorendo possibilmente l'uso di prodotti a basso impatto ambientale anche negli spazi privati, oltre che di altri interventi a carattere preventivo di bonifica nei siti pubblici che l'Amministrazione Comunale continuerà ed intensificherà nell'anno in corso e in quelli successivi;

Accertato altresì, che tale opera di prevenzione riduce conseguentemente gli interventi adulticidi sia pubblici che privati che costituiscono un rimedio poco efficace e un impatto non indifferente sull'ambiente ;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

Considerato inoltre che anche la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Tenuto conto dei gravi disagi causati dalle punture degli insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone più deboli ed in particolare bambini e persone anziane;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1 aprile - 31 ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori

determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Ritenuto di adottare adeguate misure efficaci di prevenzione a la tutela della salute pubblica e conseguentemente migliorare la qualità della vita della cittadinanza medesima;

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n. 1265 e viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;

Viste le linee guida elaborate dal gruppo tecnico di lavoro istituito dal Dipartimento per la Prevenzione della Regione Veneto approvate con DGRV n. 324 del 14/02/2006;

Vista la DGRV n. 2178/2008 di approvazione del "Programma per la disinfezione e disinfestazione da zanzara tigre;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra la prima decade di Aprile e fine Ottobre:

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

- E' ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati.
- Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dalla prima decade di aprile a fine ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate. Se i medesimi dispongono di attrezzature ed esperienza per effettuare le disinfestazioni in modo autonomo, devono conservare le ricevute di acquisto dei disinfestanti, al fine di esibirle alle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo.
- La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
- Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il

corpo di Polizia Locale, l'Azienda Ulss 18 di Rovigo nonché ogni altro agente o pubblico ufficiale a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio oltre che sul sito internet del Comune di Badia Polesine, al seguente indirizzo: www.comune.badiapolesine.ro.it;
- il presente provvedimento sia inviato a:
 - **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ULSS N.18** - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Area Igiene Urbana e Ambientale - V.le Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO;
 - **PROVINCIA di ROVIGO** - Aree Politiche dell'Ambiente - Via Celio, 10 - 45100 ROVIGO;
 - **CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO** - Piazza Garibaldi, 8 - 45100 ROVIGO;
 - **CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE** - Piazza S. Nicolò 3 - 37121 VERONA;
 - **POLESINE ACQUE S.P.A** - Via B.T. da Garofolo 11 - 45100 ROVIGO;
 - **COMANDO DI POLIZIA LOCALE** - SEDE - BADIA POLESINE;
 - **CNA DI ROVIGO** - Via Maestri del Lavoro 7/e - 45100 BORSEA (RO);
 - **CONFARTIGIANATO IMPRESE ROVIGO** - Viale Porta Po, 87 (Policentro 2° piano) - 45100 ROVIGO;
 - **ASSOCIAZIONE POLESANA COLDIRETTI ROVIGO** - Via Piana 67 - 45021 BADIA POLESINE;
 - **CONFAGRICOLTURA ROVIGO** - Piazza Duomo, 2 - 45100 ROVIGO;
 - **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO** - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 ROVIGO;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

INFORMA

che avverso al presente atto, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Gastone Fantato